



**CAPITOLATO PER LA GESTIONE E LIQUIDAZIONE
DEI SINISTRI RIENTRANTI NELLA FRANCHIGIA
DELLA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE**

SOMMARIO

DEFINIZIONI	3
CONDIZIONI GENERALI	4
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto	4
Art. 2: Riferimento alle norme di legge - Foro competente	4
Art. 3: Oggetto del contratto.....	4
Art. 4: Strumenti informatici	6
Art. 5: Corrispettivo – Pagamento.....	6
Art. 6: Trattamento dei dati	7
Art. 7: Tracciabilità dei flussi finanziari.....	7

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

Amministrazione o Ente: il Comune di L'Aquila, Contraente della polizza di responsabilità civile;

Attività dell'Amministrazione: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

Società Gerente (di seguito, anche: Fornitore): la Società incaricata della gestione e liquidazione dei sinistri di importo rientrante nella franchigia / scoperto di polizza;

Società Assicuratrice (di seguito, anche: Assicuratore): la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti alle quali è assegnata la polizza di responsabilità civile;

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta al danneggiato (di seguito, anche: controparte) in caso di sinistro;

Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

Annualità contrattuale o periodo contrattuale: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di termine del contratto.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto

Il contratto ha effetto dalle ore 24:00 della data di stipula del contratto, avrà durata di anni 2 (due), e non è prorogabile automaticamente.

Anche al fine di poter giungere al buon esito delle pratiche ancora non definite alla data di scadenza del contratto, è facoltà dell'Amministrazione notificare al Fornitore, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del contratto, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni immediatamente successivi a tale scadenza.

Qualora durante il periodo di operatività del contratto intervenisse il recesso della polizza di responsabilità civile contratta dall'Amministrazione, le attività del Fornitore proseguiranno fino alla scadenza del contratto con riferimento alle condizioni normative della nuova polizza contratta dall'Amministrazione.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 2: Riferimento alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all'Amministrazione, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede l'Amministrazione.

Art. 3: Oggetto del contratto

Premesso che il Comune di L'Aquila ha inserito, tra le clausole del Capitolato Tecnico della Polizza RCT/O, una franchigia frontale per sinistro pari ad Euro 20.000,00 (ventimila), l'Amministrazione intende affidare al Fornitore la gestione delle richieste di risarcimento danni da responsabilità civile verso terzi, il cui valore sia inferiore o uguale ad Euro 20.000,00 (ventimila).

Il Fornitore assumerà la gestione delle richieste di risarcimento pervenute all'Amministrazione dalla data di stipula del contratto per la durata di anni 2 (due), fatto salvo comunque l'importo contrattuale (max €39.500,00 oltre IVA); inoltre, il Fornitore dovrà gestire le richieste di risarcimento pervenute all'Amministrazione per il periodo dal 31/03/2013 alla data di stipula del contratto (orientativamente queste ultime si attestano intorno a 80).

Finalità del presente contratto è la celere e corretta definizione e liquidazione del danno sofferto dalle controparti, adottando le modalità più idonee rispetto alla natura e alla complessità dell'evento trattato.

Il Fornitore dovrà assicurare la presenza presso gli uffici del Settore Attività Produttive con cadenza trimestrale di una persona qualificata per eventuali riscontri o informazioni sia nei confronti dell'Amministrazione sia nei confronti di terzi interessati, nelle modalità che saranno specificamente concordate.

Fermo quanto sopra, costituiscono l'oggetto del presente contratto le seguenti attività in capo al Fornitore:

- a. ricezione delle denunce di sinistro inoltrate dall'Amministrazione e/o dal Broker;
- b. apertura della pratica di sinistro e sua registrazione su idoneo supporto informatico;
- c. valutazione circa la ammissibilità del danno e la responsabilità della Amministrazione;
- d. inoltro all'Assicuratore e per conoscenza all'Amministrazione e al Broker, unitamente ad una relazione esplicativa, delle pratiche di sinistro con quantificazione del danno superiore ad Euro 20.000,00 oppure di quelle pratiche non quantificate per le quali il Fornitore ha fondate motivazioni che l'importo di liquidazione possa superare l'importo della franchigia, secondo quanto previsto al riguardo dalla polizza di responsabilità civile;
- e. definizione dell'importo a riserva / valutazione provvisoria del valore del danno;
- f. inoltro tempestivo alla Amministrazione e al Broker della comunicazione di presa in carico del sinistro e, se del caso, della relazione esplicativa in merito alle valutazioni di assenza di responsabilità dell'Amministrazione;
- g. corrispondenza con le controparti e/o i loro legali;
- h. definizione del valore del danno;
- i. consulenza medico legale per la valutazione dei danni alla persona;
- j. predisposizione e trasmissione all'Amministrazione e al Broker:
 - o con cadenza settimanale: della proposta di liquidazione dei sinistri, corredata di ogni informazione necessaria per una consapevole approvazione o reiezione da parte della Amministrazione,
 - o con cadenza mensile: di un file riepilogativo e esaustivo delle pratiche di sinistro trattate,
 - o con cadenza semestrale: di un file riepilogativo e esaustivo delle riserve confermate / variate relative ai sinistri non ancora definiti;
- k. predisposizione degli atti di transazione e di quietanza;
- l. inoltro alla controparte degli atti di transazione e di quietanza;
- m. accredito alla controparte degli importi di liquidazione convenuti;
- n. partecipazione e assistenza alle strutture preposte dell'Amministrazione, durante le sedute di conciliazione;
- o. partecipazione, su richiesta della Amministrazione, agli incontri periodici del Comitato Valutazione Sinistri da essa istituito.

Le attività di cui ai punti m. e n. verranno effettuate dal Fornitore solo qualora la Amministrazione abbia fornito ad esso, all'inizio di ciascuna annualità contrattuale, i fondi corrispondenti e fino a loro esaurimento; in tali casi, è compito del Fornitore corredare i files riepilogativi periodici con le distinte di pagamento, così come segnalare per tempo alla

Amministrazione, secondo la propria esperienza e sulla base dei dati in suo possesso, l'eventuale approssimarsi dell'esaurimento dei fondi.

Qualora venisse meno la disponibilità dei fondi, il Fornitore trasmetterà con cadenza settimanale gli atti di cui al punto I. che precede alla Amministrazione, che provvederà direttamente al pagamento nei confronti delle controparti.

Il Fornitore dovrà gestire i fondi forniti dall'Amministrazione tramite un conto corrente bancario esclusivamente a ciò dedicato.

Art. 4: Strumenti informatici

Per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, il Fornitore deve disporre di un sistema informatico proprio (di seguito, anche: sistema), che possa essere connesso con i sistemi informatici della Amministrazione.

Il sistema deve essere protetto mediante i più aggiornati ed efficaci programmi di protezione disponibili, garantendo altresì il pieno rispetto delle norme sulla privacy e sulla tutela dei dati sensibili.

Il sistema deve consentire, tramite accesso mediante password da parte degli operatori dell'Amministrazione da essa individuati nonché da parte dei soggetti operanti nell'ambito della organizzazione del Fornitore e da esso incaricati dello svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, la immediata visione dei dati riguardanti le pratiche aperte nonché della documentazione cartacea scansionata, delle immagini digitalizzate nonché, in generale, di ogni informazione attinente le pratiche trattate.

Il sistema deve altresì consentire alla Amministrazione una libera e celere produzione di elenchi, statistiche e quant'altro ad essa necessario per una corretta visualizzazione, valutazione e monitoraggio delle pratiche trattate e delle attività svolte.

E' compito del Fornitore provvedere ad una costante e completa manutenzione e aggiornamento del sistema; in caso di fermo macchina per manutenzioni programmate, è impegno del Fornitore comunicare tali interruzioni con un preavviso di almeno due giorni lavorativi.

Art. 5: Corrispettivo – Pagamento

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione al Fornitore per ciascun sinistro ad esso trasmesso, viene definito come segue:

- a. il 40% dell'importo unitario concordato matura all'apertura del sinistro;
- b. il 60% dell'importo unitario concordato matura al momento della chiusura del sinistro – intesa come sottoscrizione da parte della controparte dell'atto di quietanza o inoltro della lettera di reiezione.

La fatturazione sarà trimestrale e vedrà coinvolti sinistri denunciati / aperti nel trimestre di riferimento e i sinistri chiusi – liquidati o respinti – nel trimestre di riferimento.

Art. 6: Trattamento dei dati

Il Fornitore provvederà, nel rispetto della normativa vigente, al trattamento dei dati personali, compresi eventuali dati sensibili, che venissero acquisiti nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto, assumendo direttamente anche nei confronti dei terzi, la veste di soggetto responsabile del trattamento come normato dal D.Lgs. 196/2003, nel testo vigente.

A tal fine la Amministrazione rilascerà al Fornitore una apposita comunicazione di nomina quale soggetto responsabile del trattamento dei dati.

Art. 7: Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Amministrazione.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.